



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 118/17**

Lussemburgo, 10 novembre 2017

Sentenza nella causa T-180/15  
Icap e a. / Commissione

## **Il Tribunale dell'UE annulla in parte la decisione adottata dalla Commissione contro il gruppo Icap nelle intese relative ai derivati sui tassi di interesse in yen**

*Il Tribunale ritiene che la Commissione non sia giunta a dimostrare la partecipazione dell'Icap a una delle intese, abbia ravvisato una durata eccessiva della partecipazione dell'Icap a tre intese e non abbia sufficientemente motivato la metodologia di calcolo dell'ammenda*

Nel 2013 la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di EUR 669 719 000 alle banche UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup e JPMorgan, nonché all'intermediario RP Martin per aver partecipato a una o più intese nel settore dei derivati sui tassi di interesse in yen<sup>1</sup>. La Commissione ha individuato sette infrazioni bilaterali distinte, di una durata da uno a dieci mesi, commesse tra il 2007 e il 2010. L'intesa assumeva segnatamente la forma di scambi d'informazione tra «trader» delle banche partecipanti su determinate offerte riguardanti il Libor in yen. I trader interessati hanno altresì scambiato, a più riprese, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale riguardanti posizioni di negoziato o future offerte riguardanti il Libor in yen. Poiché le società summenzionate hanno riconosciuto la loro partecipazione alle intese, la Commissione ha potuto risolvere la questione mediante transazione.

Il gruppo Icap, che secondo la Commissione ha facilitato sei intese su sette così scoperte<sup>2</sup>, ha scelto di non accettare la transazione, cosicché gli è stato applicato il procedimento ordinario. Con decisione del 4 febbraio 2015<sup>3</sup> la Commissione ha inflitto al gruppo Icap un'ammenda di EUR 14 960 000. L'Icap ha adito il Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione.

Con sentenza pronunciata in data odierna, **il Tribunale annulla in parte la decisione della Commissione.**

Il Tribunale dichiara innanzitutto che la Commissione non è incorsa in errori di diritto né in errori di valutazione nel concludere che le infrazioni contestate all'Icap fossero restrittive della concorrenza per il loro oggetto.

Il Tribunale rileva in seguito che, nell'ambito dell'intesa bilaterale posta in essere dalle banche UBS e RBS nel 2008, la Commissione non è riuscita a dimostrare che l'Icap fosse a conoscenza del ruolo svolto dalla RBS in tale intesa. Sulla base degli elementi di prova disponibili la Commissione non poteva neppure concludere ragionevolmente che l'Icap avrebbe dovuto sospettare che le domande dell'UBS nel 2008 s'inserivano nell'attuazione di una collusione con un'altra banca (la RBS). **Il Tribunale annulla, quindi, la decisione della Commissione nella parte in cui accerta la partecipazione dell'Icap all'intesa bilaterale tra l'UBS e la RBS nel 2008.**

**Il Tribunale ritiene, peraltro, che gli elementi di prova forniti dalla Commissione non dimostrino la durata di tre delle intese alle quali si presume che l'Icap abbia partecipato. La**

<sup>1</sup> Decisione C(2013) 8602 final della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39861 – Derivati sui tassi di interesse in yen).

<sup>2</sup> Vale a dire le intese bilaterali UBS/RBS del 2007, UBS/RBS del 2008, UBS/DB del 2009, Citi/RBS del 2010, Citi/DB del 2010 e Citi/UBS del 2010.

<sup>3</sup> Decisione C(2015) 432 final della Commissione, del 4 febbraio 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39861 – Derivati sui tassi di interesse in yen).

Commissione non è così giunta a dimostrare che l'Icap avesse partecipato all'intesa UBS/RBS del 2007 dopo il 22 agosto 2007<sup>4</sup>, all'intesa Citi/RBS tra il 5 marzo e il 27 aprile 2010<sup>5</sup> e all'intesa Citi/UBS tra il 28 aprile e il 18 maggio 2010<sup>6</sup>.

Inoltre, il Tribunale **sottolinea che, nelle ipotesi di procedimento di transazione «ibrido» che non riguardano tutti i partecipanti a un'infrazione, la Commissione è tenuta a rispettare la presunzione d'innocenza dell'impresa che ha deciso di non procedere alla transazione.** Prendendo posizione a partire dalla sua decisione del 2013, adottata a seguito del procedimento di transazione a cui l'Icap non ha partecipato, sulla responsabilità dell'Icap a titolo della «facilitazione» delle infrazioni interessate, la Commissione ha violato la presunzione d'innocenza dell'Icap. Il Tribunale ritiene, tuttavia, che tale violazione, che riguarda la decisione del 2013, non possa avere conseguenze dirette sulla legittimità della decisione impugnata e che l'eventuale difetto d'imparzialità che ne sarebbe potuto derivare in capo alla Commissione non ha avuto conseguenze, nelle circostanze del caso di specie, sul contenuto della decisione impugnata.

Infine, il Tribunale rileva che la Commissione non ha esplicitato nella sua decisione la metodologia applicata per determinare gli importi delle ammende inflitte. **Il Tribunale annulla, pertanto, la decisione, per carenza di motivazione, nella parte in cui fissa le ammende.**

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

<sup>4</sup> Per tale intesa la Commissione aveva in origine preso in considerazione un periodo di durata compreso tra il 14 agosto e il 1° novembre 2007.

<sup>5</sup> Per tale intesa la Commissione aveva in origine preso in considerazione un periodo di durata compreso tra il 3 marzo e il 22 giugno 2010.

<sup>6</sup> Per tale intesa la Commissione aveva in origine preso in considerazione un periodo di durata compreso tra il 28 aprile e il 2 giugno 2010.